

Emanato con D.R. n. 1036/2010 del 07.06.2010

Modificato con D.R. n. 1933/2012 del 20.08.2012

Modificato con D.R. n. 831/2018 del 25/07/2018

Modificato con D.R. n. 776/2020 del 31/07/2020

Regolamento per le professoresse e i professori emeriti e onorari

Art. 1 – Oggetto e Finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professoressa emerita” o “professore emerito” e di “professoressa onoraria” o “professore onorario” in conformità a quanto disposto dall’ art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma2, della Legge n.311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a professoresse e professori ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio all’ Università dell’Aquila.

Il regolamento disciplina altresì lo svolgimento delle attività delle professoresse e dei professori emeriti e onorari.

Capo I. Conferimento del titolo

Art. 2 – Proposta

1. Il conferimento del titolo di “professoressa emerita” e “professore emerito” può essere proposto per le professoresse e i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o di cui siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. Il conferimento del titolo di “professoressa onoraria” e “professore onorario” può essere proposto per le professoresse e i professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2. La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
- b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica;
- d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
- e) siano in quiescenza da non oltre 12 mesi.

3. La proposta del conferimento del titolo è formulata da almeno un terzo dei professori e delle professoresse di prima fascia del Dipartimento a cui il professore o la professoressa afferiva al momento dell’uscita dal ruolo. La proposta è approvata dal Consiglio in seduta ordinaria con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento, nomina un o una mentore, che ha il compito di sostenere la proposta nella commissione di Ateneo di cui al successivo art. 4.

Art. 3 – Requisiti

1. I candidati e le candidate al titolo di Professoressa emerita / Professore Emerito e di Professoressa onoraria / Professore onorario devono soddisfare i seguenti criteri:

- I. Qualificata produzione scientifica, testimoniata da almeno tre dei seguenti titoli:

- a. *Principal Investigator* di progetti scientifici internazionali o di progetti nazionali di elevata reputazione.
- b. Partecipazione a Comitati Editoriali di riviste scientifiche e/o comitati scientifici di riconosciuta autorevolezza, oppure *Guest Editor* di numeri speciali di riviste internazionali.
- c. Coordinatore/coordinatrice, organizzatore/organizzatrice di congressi nazionali ed internazionali e/o associazioni con finalità di promozione, divulgazione, coordinamento e svolgimento di attività di ricerca.
- d. Coordinatore/Coordinatrice nazionale o internazionale di società scientifiche.
- e. Aver ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.
- f. Partecipazione al Collegio dei docenti di corsi di dottorato

Il soddisfacimento di 4 su 6 dei precedenti criteri esenta dal possesso dei rimanenti requisiti.

- II. Cospicua produzione scientifica, testimoniata dal possesso, all'atto del collocamento a riposo, dei requisiti necessari alla partecipazione quale candidato commissario alle commissioni nazionali di abilitazione.
- III. Elevata capacità di formare allieve e allievi che si sono dedicati alla carriera accademica e alla ricerca scientifica testimoniata dai colleghi e dalle colleghe proponenti.
- IV. Riconosciuta capacità didattica, testimoniata da almeno uno dei seguenti titoli:
 - a. Elevata valutazione degli studenti e delle studentesse, rilevabile dai questionari almeno dell'ultimo quinquennio.
 - b. Autore/autrice di libri/dispense di supporto alla didattica erogata.
 - c. Titolare di un numero di corsi significativamente superiore a quello strettamente obbligatorio, rilevabile almeno nell'ultimo quinquennio.
 - d. Organizzazione di seminari extracurricolari riconosciuti ai fini della didattica
- V. Riconosciuta capacità gestionale, testimoniata da almeno 2 dei seguenti titoli:
 - a. Rettore / Rettrice o Prorettore vicario / Prorettrice vicaria.
 - b. Direttore/Direttrice di Dipartimento o di centro, Preside o coordinatore/coordinatrice di dottorato.
 - c. Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione per almeno un mandato.
 - d. Prorettore delegato / Prorettrice delegata per almeno un mandato.
 - e. Presidente di CAD, per almeno un mandato.
 - f. Partecipazione a commissioni per il reclutamento di personale docente

Art. 4 Commissione esaminatrice

1. Il Rettore o la Rettrice, ricevuta dal Consiglio di Dipartimento la proposta di conferimento del titolo, nomina una commissione di tre membri del Senato Accademico, composta da professoresse e professori di prima fascia, tutti non afferenti al dipartimento proponente, nella quale svolgerà le funzioni di presidente chi ha maggiore anzianità nel ruolo. La commissione è integrata dalla mentore o dal mentore designato dal Consiglio di Dipartimento, che partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.

2 La Commissione esamina la documentazione prodotta dal Consiglio di Dipartimento, e verifica il possesso dei requisiti della persona proposta come specificati dal precedente art. 2. Formula dunque un parere di accettazione o respingimento della proposta, con motivazione scritta.

3 Il Senato Accademico acquisisce il parere non vincolante della commissione, ed accetta la proposta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, prima di trasmetterla al

Ministro, oppure la respinge. Una proposta respinta non può essere presentata una seconda volta.

Capo II – Disciplina delle attività

Art. 5. Attività di ricerca

Professoresse e professori emeriti ed onorari possono nei limiti previsti dall'ordinamento, continuare a svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, nell'ambito del Dipartimento che ne ha proposto la nomina e a cui afferiscono e possono ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati. In tal caso, la struttura di ricerca potrà fornire, compatibilmente con le disponibilità, idoneo supporto logistico al compimento delle proprie attività.

Art.6 – Uso degli spazi di Ateneo

I dipartimenti, nell'ambito delle disponibilità, individuano uno spazio comune destinato alle professoresse e ai professori emeriti ed onorari che ivi prestano attività didattica e di ricerca. Le professoresse e i professori emeriti ed onorari hanno accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari ed alla casella di posta elettronica.

Art. 7 Attività didattica

Nei termini previsti dal regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, le professoresse e i professori emeriti ed onorari possono svolgere attività didattica con incarico di insegnamento a titolo gratuito conferito attraverso partecipazione a bandi interni. Possono far parte di commissioni di esami e di laurea in qualità di membro. Possono altresì, insegnare nei Corsi di Dottorato, previa delibera del relativo Collegio dei docenti, e far parte del Collegio medesimo a titolo consultivo.

Art. 8 – Partecipazione agli organi

Le professoresse e i professori emeriti ed onorari possono partecipare su invito e senza diritto di voto alle riunioni degli Organi della struttura dove svolgono l'attività didattica e scientifica.

Art. 9 - Consulta delle professoresse e dei professori emeriti e onorari

È istituita una Consulta di cui sono membri le professoresse e i professori emeriti ed onorari. Essa svolge funzioni consultive sulle tematiche della formazione e della ricerca. La Consulta è presieduta dal Rettore o dalla Rettrice. È prerogativa esclusiva del Rettore o della Rettrice provvedere alla convocazione, fissando l'ordine del giorno delle sedute.